

RENATO BORRUSO

IL DOVERE DI LEALTÀ DEL GIORNALISTA

SOMMARIO A) LA LIBERTÀ DI STAMPA IN GENERALE. — 1. Come presi coscienza del problema: un ricordo dall'infanzia. — 2. L'oggettività, l'imparzialità, la completezza: doveri inesigibili da parte del singolo giornalista. — 3. Il pluralismo come correttivo. — 4. La irrinunciabilità della buona fede. — 5. La pubblicità redazionale e la propaganda in genere. — 6. Il limite del buon costume e, quindi della forma civile. — B) I LIMITI DELLA LIBERTÀ DI STAMPA QUANDO CONFLIGGE CON I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ. — 7. L'inviolabilità dei diritti della personalità. — 8. Un denominatore comune tra le professioni del medico, del magistrato e del giornalista. — 9. Tutela dei diritti della personalità e onere della prova. — 10. I doveri della verità e della lealtà. — 11. L'utilità sociale della notizia in relazione alla tutela del diritto alla riservatezza. — 12. Libertà e responsabilità: la condizione essenziale perché il sistema che le contempera funzioni. — 13. Gli espedienti per inceppare il sistema: a) il sottinteso sapiente; b) il rilievo malizioso; c) gli accostamenti suggestionanti; d) l'artificiosa drammatizzazione; e) la mezza verità; f) le insinuazioni. — 14. Conclusioni.

A) LA LIBERTÀ DI STAMPA IN GENERALE.

1. Infuriava la seconda guerra mondiale ed io, bambino precoce, affascinato dai grandi temi politici e militari allora d'attualità, polemizzavo spesso con mio zio, vecchio militante del partito popolare e accanito antifascista (unico adulto in famiglia con cui potessi parlare di quegli argomenti, avendo, purtroppo, già da anni perduto mio padre ed essendo l'unico mio fratello sotto le armi).

Questo zio mi sbandierava spesso sotto gli occhi il suo giornale preferito: « L'Osservatore Romano » a comprova della verità delle notizie che mi dava e della giustezza del suo modo di pensare.

Io leggevo — e attentamente — quanto lui mi segnalava, ma mi sembrava di non trovarvi proprio nulla di interessante: né una conferma, né una smentita di quel che lui mi diceva. Alle mie rimozioni era solito replicare che in quel giornale, per lui così autorevole e bene informato, le notizie —, quelle più importanti e meno gradite al regime fascista —, andavano lette « tra le righe »: il che voleva dire —, fatto un confronto con il contenuto degli altri giornali italiani —, dare più importanza a ciò che ivi si taceva che a quel che vi si riportava, alle dimensioni dei titoli, a ciò cui si dava

l'onore della prima pagina e a ciò che, invece, si preferiva relegare nelle ultime pagine, più alla mancanza che non alla presenza di una firma in calce all'articolo di fondo, più al modo diverso di comunicare la medesima notizia che non al fatto — improbabile — di una smentita recisa, facendo ben attenzione all'uso di parole più o meno vibranti o smorzate, ai verbi coniugati al congiuntivo e al condizionale piuttosto che all'indicativo: insomma badando più all'*aliud dicere* che non al *contra dicere*.

Quando negli altri giornali si leggeva « Dio stramaledica gli inglesi », sull'Osservatore Romano si riferiva che il Santo Padre aveva pregato per tutti i popoli del mondo; quando sui primi si comunicava che le forze dell'Asse avevano abbattuto un certo numero di aerei avversari, l'Osservatore Romano riportava: « avrebbero abbattuto »; là dove, nei primi, si parlava del Duce o del Fuehrer, l'Osservatore usava gli appellativi di Capo del Governo e di Cancelliere; quando sui primi si inneggiava alla vittoria, sull'Osservatore compariva un'implorazione all'Onnipotente perché avesse pietà di coloro che non sanno quello che fanno e un monito a ricordare che Dio non paga il sabato. Quando la stampa fascista dava risalto alla visita a Roma di un famoso ideologo del razzismo, l'Osservatore ignorava la notizia.

Fu così che cominciai a prendere coscienza del fatto che, nel valutare il contenuto dei giornali, quello che conta non è soltanto ciò che si riferisce (o che si tace), ma anche « come » lo si riferisce e che, in altre parole, « è il tono che fa la musica ».

2. In età più matura mi convinsi che è ineliminabile nella comunicazione umana, anche in relazione alla più semplice delle notizie, il fatto che essa, in qualche modo, rifletta sempre il giudizio, il modo di pensare o — se preferite — l'ideologia.

La c.d. « obiettività » e « serenità » nel riportare una notizia e nel commentarla denotano un comportamento « umanamente inesigibile »: l'uomo non può non essere, per un suo limite insuperabile, che « soggettivo » e umoralmente instabile; non può non soggiacere ai moti dell'animo.

Un uomo, che riuscisse ad essere sempre obiettivo e sereno, non sarebbe un uomo, ma un complesso di camere televisive, poste in cerchio intorno ad un medesimo oggetto per riprenderlo da tutti i lati.

Si consideri, ad esempio, un semplice riassunto di un fatto visto o di un discorso udito: la scelta di ciò che si evidenzia e di ciò che si traslascia implica sempre, quanto meno, la consapevolezza dell'interesse al cui soddisfacimento il riassunto è fatto.

Quando poi si tratta di giornalismo politico (ma vi sono aspetti della nostra vita che siano veramente « non politici »?); allora pretendere l'obiettività e la serenità è addirittura una « contraddizione in termini ». Se la vita di chiunque è sempre intrisa di soggettività e, almeno in qualche misura, di passionalità, l'uomo politico lo è —, per sua stessa natura direi —, in sommo grado.

La libertà di essere se stessi e di manifestare il proprio pensiero sarebbero negati in radice se si pretendesse l'obiettività e la serenità nel riportare le notizie (o nel tacerle) e nel commentarle.

In particolare, grandissima importanza deve essere data — come Carnelutti ammoniva — proprio alla libertà di tacere, di non essere costretti, cioè, a manifestare il proprio pensiero neppure sottoforma dell'obbligo di dare notizie di certi fatti, perché anche la semplice notizia di un fatto implica sempre la scelta di essa tra le infinite notizie astrattamente riferibili e la quantità e la qualità delle parole usate per riferirla implicano (o tradiscono) sempre, più o meno consapevolmente, un giudizio sui fatti riportati.

Tutto ciò comporta che la libertà di informazione e di manifestazione del proprio pensiero e, quindi, la libertà di stampa, sancita solennemente nell'art. 21 della nostra Costituzione, non può comportare — a ben vedere — né il dovere di informare, né l'obiettività e, tanto meno, la serenità in ciò che si propala: non obbligano a tenere un determinato tono.

Il giornalista, quindi, — almeno dal punto di vista giuridico — è libero di scrivere come più gli aggrada, sia per quanto riguarda il contenuto, sia per la forma, lo stile: nessuno può sindacarlo per quanto dice o per quanto tace, per le parole e le immagini che sceglie, per il tono, diplomatico ovvero aggressivo, insinuante e allusivo ovvero aperto e chiaro, serio ovvero ironico e sarcastico. È libero di essere conformista o di andare controcorrente. È libero anche di fare affermazioni in contrasto con quanto viene ritenuta la verità storica ufficiale (Ma che cos'è, poi, la verità storica?).

« Oportet ut scandala eveniant ».

Non vi deve essere nessun tabù per la stampa: neppure in nome della carità di patria.

A mio parere, infatti, il dovere di attenersi alla verità, imposto al giornalista dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, riguarda solo il caso in cui la sua libertà di espressione venga in conflitto con i diritti della personalità (diritto all'onore, al decoro, alla reputazione, al nome, all'immagine, alla riservatezza) di una determinata persona.

Ma, qualora tale conflitto non si ponga, la libertà del giornalista è piena e incondizionata. E nell'affermare questo non dico certo una novità, perché tutti i limiti posti alla libertà di stampa dalla giurisprudenza e dalla dottrina sono stati sempre stigmatizzati in relazione a quel conflitto.

Se il giornalista eccede nel gusto delle dissacrazioni (o delle riabilitazioni sensazionali), sarà il pubblico a fare giustizia dell'affronto, rifiutandosi di leggerne gli articoli e/o manifestando il proprio dissenso con lettere al direttore.

3. È ben vero che oggi, attraverso i mass media si può facilmente pilotare l'opinione pubblica: la psicologia di massa è ormai una scienza altamente sofisticata: è addirittura una tecnologia, come di-

mostrano i successi della pubblicità commerciale, ove è sempre più largamente applicata con crescente successo.

E questo è certamente un pericolo per una sana democrazia, ma ogni rimedio sanzionatorio mi appare — anche alla luce dell'esperienza storica — peggiore del male. Come nel campo della pubblicità commerciale il rimedio migliore contro i suoi abusi sta nell'eccitare la concorrenza e lo sviluppo del senso critico del consumatore, così, per quanto riguarda il rispetto della verità storica, meglio affidarsi al pluralismo delle idee e delle informazioni, liberamente espresse e liberamente eccitate l'una dall'altra — l'una contro l'altra — in un riscontro dialettico, che è sempre fecondo, anche perché — vivaddio — il cittadino italiano di oggi è molto più maturo di quanto non si creda, come più di un referendum ha dimostrato.

In quest'ottica credo che vada letto il comma 2 dell'art. 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 che in relazione ai programmi radiofonici e televisivi, così dispone:

« Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo » (concetti già espressi nella legge 14 aprile 1975, n. 103 sempre in materia di radio-telediffusione).

Non è senza significato che il *pluralismo* sia citato per primo, perché, proprio grazie ad esso (ed io aggiungerei: *solo grazie ad esso*) è possibile raggiungere almeno un certo livello di obiettività, di completezza, di imparzialità: il livello compatibile con i limiti propri dell'essere umano.

4. Ma, — si obietterà — il giornalista, a norma di legge, non è, però, pur sempre tenuto al dovere della lealtà e della buona fede?

È in buona fede, è leale chi racconta il falso? L'obbligo della buona fede mi sembra più cogente di quello della verità, nel senso che, se si può pur sostenere, nella stampa, una tesi oggettivamente non vera (ammesso pure che una verità « oggettiva » esista) senza che ciò, per le ragioni già dette, costituisca giuridicamente fatto ingiusto (o illecito che dir si voglia), mi pare che, invece, indispensabile sia sempre la buona fede (sancita nell'art. 2 della legge n. 69 del '63 sull'ordinamento della professione del giornalista).

In particolare, penso che non possa considerarsi in buona fede il giornalista che attesti falsamente d'aver, di persona, fatto o udito o visto determinate cose. Ciò non promuove, infatti, di certo quella fiducia che il pubblico deve avere in lui, come previsto nel citato art. 2.

Merita fiducia chi, ad esempio, nel commentare sulla stampa d'opinione una determinata sentenza, affermi di averla letta attentamente, quando, invece, ciò rimane molto dubbio? (come emerge dal fatto che il giornalista mostra chiaramente di parlare di una sentenza penale, mentre, invece, si trattava di una sentenza civile o per il fatto che attribuisce al presidente del collegio la stesura della sentenza

stessa, ove, invece, è chiaramente indicato come estensore un altro magistrato che non nomina).

Ciò che la coscienza collettiva non tollera, perché esula dalla libertà di pensiero e di informazione, è la falsa testimonianza del giornalista su quanto egli stesso asserisce di aver fatto o visto o sentito, nel senso che non lo ha fatto, né visto, né sentito ovvero che dica ciò a cui egli stesso non crede, che in pubblico professi una tesi e, in privato, sostenga il contrario: in pubblico ostenti certezze, il più delle volte per conformismo o — peggio — per servilismo — e in privato, poi, sia costretto ad ammettere, se non addirittura il contrario, quanto meno il dubbio.

5. È censurabile, quindi, il giornalista che si faccia pagare (o accetti altre forme di utilità anche non materiali) per scrivere ciò che non ritiene giusto o non ritiene vero.

In questo caso — e solo in questo caso — ritengo illecita, perché non in buona fede, la c.d. « pubblicità redazionale », cioè quegli scritti che un imprenditore commissiona ad un giornalista perché propagandi i suoi prodotti. Ma, se l'imprenditore convince seriamente il giornalista della novità e/o della bontà dei suoi prodotti, l'articolo, che il giornalista scriva in buona fede mostrandosi convinto di tali pregi, ha il valore di un « parere pro veritate »: di una testimonianza, di una informazione: non vi scorgo alcunché di male. Se, al contrario, lo ha scritto in malafede perché non è convinto di alcunché, allora sì il suo comportamento è professionalmente riprovevole.

E quello che vale per la pubblicità commerciale può essere esteso anche alla propaganda di qualsiasi altro genere.

A mio parere, decisivo è soltanto che si creda in ciò che si dice.

Il giornalista che crede in ciò che scrive può sostenere qualsiasi tesi, propalare qualsiasi notizia, mantenere il più completo silenzio, scegliere la forma più adatta all'espressione del suo pensiero (da quella più violenta a quella più diplomatica, da quella più chiara e diretta a quella più prudente riservata e indiretta).

6. Per quanto riguarda la forma, la libertà del giornalista incontra però un limite, anche al di fuori del conflitto con i diritti della personalità.

Ed è la stessa Costituzione a porlo nell'ultimo comma dell'art. 21, là ove stabilisce che sono vietate le pubblicazioni a stampa e tutte le altre manifestazioni (del pensiero) contrarie al buon costume.

L'espressione « buon costume » qui va certamente intesa in senso restrittivo, ma — per restrittivo che possa essere — non potrà mai intendersi consono al buon costume l'insulto triviale, il linguaggio coprolalico, le bestemmie, le oscenità: quando, ovviamente, non vi siano ragioni artistico-letterarie o di cronaca che le giustifichino.

Ricordo di aver letto in un elzeviro di uno dei nostri più diffusi quotidiani che Mussolini non era uno statista: era semplicemente uno str...

L'epiteto, certamente accettabile se riportato nel dialogo di un romanzo, non mi sembra corretto, invece, in un commento politico proprio del giornalista.

Così non dovrebbe essere consentito compiacersi delle disgrazie altrui (ad esempio di un terremoto) o mettere alla berlina pretesi difetti razziali o dileggiare un popolo intero.

La stessa presa in giro per difetti fisici, se portata oltre il limite consentito dal buon gusto e se non è circoscritta a lievi imperfezioni, come una inflessione regionale o una leggera incurvatura delle spalle, non dovrebbe essere ammessa.

La forma usata dal giornalista deve, dunque, essere, per una precisa disposizione della Costituzione, « civile » nel senso sopraesposto.

B) I LIMITI DELLA LIBERTÀ DI STAMPA QUANDO CONFLIGGE CON I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.

7. Come vedete, la libertà di pensiero e di informazione di cui il giornalista gode ora in Italia è — ed è giusto che sia — veramente amplissima (incontrando due soli limiti che sarebbe immorale — e quindi contrario al buon costume — non tollerare: buona fede e forma civile).

Ben più consistenti sono, invece, i limiti che la libertà del giornalista incontra quando entra in rotta di collisione con i diritti della personalità, spettanti a soggetti viventi o ai loro ascendenti riconoscibili, anche se scomparsi.

Allora — e solo allora sia ben chiaro — la disciplina deve essere ben più rigorosa di quella sin qui enunciata, tanto da poter dire — passatemi l'espressione familiare — che, a questo punto, « la musica cambia ».

E questo perché, se è fondamentale in democrazia la libertà di stampa, non meno fondamentali sono, in qualsiasi società che voglia essere considerata civile, i diritti della personalità (chiamati solitamente, forse con po' di ridondanza, i « diritti della persona umana ») che spettano ad ognuno per il solo fatto di essere persona e, quindi, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla razza, dal censo, dalla cultura, dalla lingua, dalla cittadinanza, dalla religione, dai meriti o dai demeriti, diritti basati sul principio, al tempo stesso cristiano e illuministico (coniunzione questa che dà veramente ad essi il crisma dell'universalità) che tutte le persone, per il solo fatto di essere nate, hanno pari dignità.

Questi diritti sono riconosciuti nell'art. 2 della nostra Costituzione espressamente come *inviolabili*. Senza voler fare delle gerarchie di priorità di valori, mi limito ad osservare che la libertà di stampa è riconosciuta solo a 19 articoli di distanza e per essa la Costituzione non usa il termine, quanto mai assoluto e solenne, di « inviolabile ».

8. Credo che basti questo per ricordare ai giornalisti che la libertà di stampa — pur essendo un valore fondamentale — non è un valore assoluto cui tutto debba venir sacrificato o subordinato in qualsiasi caso e che, pertanto, essi devono avere, dinanzi alla tutela della persona umana, quello stesso senso di attenzione, di responsabilità, di rispetto e, oserei dire, anche di umiltà, che devono caratterizzare anche la professione del medico e del magistrato.

L'esercizio di tutte e tre queste professioni ha un denominatore comune: sono professioni di servizio che incidono direttamente sulla vita dell'uomo.

E la vita umana è sacra.

Se è vero —, come Qualcuno ci ha svelato —, che « non è l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo », allora deve essere anche vero che non è l'uomo al servizio del medico o del giudice o del giornalista, ma il medico, il giudice, il giornalista sono al servizio dell'uomo.

La libertà di stampa non è, dunque, un valore in sé, ma un valore per la promozione umana, per la protezione della vita dell'uomo.

E la vita dell'uomo viene compromessa o recisa non solo quando il medico non lo salva dalla malattia, non solo quando il magistrato non lo salva dall'ingiustizia, ma, nella realtà della vita moderna, anche quando il giornalista lo ferisce — o lo uccide — con la parola stampata.

Non è retorica dire che le parole possono uccidere o, forse ancor peggio, possono rendere intollerabile la vita.

Un vecchio proverbio tedesco ammoniva: tre cose al mondo, una volta scoccate, non tornano indietro: la freccia, la pallottola e la parola.

Ci sono parole che non si dimenticano: offendono, umiliano, provocano — anche a distanza di molto tempo — in maniera così bruciante da scatenare il peggior, il più pericoloso e potente dei sentimenti: l'odio, verso gli altri, verso se stessi, verso il mondo intero.

E l'uso delle parole, come strumento di offesa, di umiliazione, di provocazione, può consistere in qualcosa di ben più raffinato rispetto all'insulto aperto e volgare. Fa sanguinare molto di più l'ironia, il sarcasmo e — ancor peggio — il senso del ridicolo, la beffa.

Non sono pochi coloro —, specie tra i discendenti culturali della Magna Grecia —, che temono molto di più di apparire ridicoli che non di essere odiati.

E, come nella medicina e nell'amministrazione della giustizia, il danno patito dalla vittima è, il più delle volte, irreversibile: il risarcimento in denaro del danno, da solo o congiunto ad una pena penale, serve solo da deterrente per prevenire l'offesa e da mezzo di consolazione per la sofferta perdita: non già a reintegrare il bene perduto.

Ricordiamo (per tutti) il caso di Girolimoni: il « mostro » che la stampa italiana additò agli italiani più di 60 anni fa, forse per la prima volta nella storia del giornalismo nostrano, con tanta americanissima spietatezza.

Nonostante le tante accuse di atrocità (stupro e uccisione di bambine) amplificate oltre misura dalla stampa con un tambureggiamento scientifico di « reportage », fu assolto con formula piena. Ma ciò — di fatto — non gli valse a nulla.

Inutilmente cambiò cognome per sottrarsi alla perdurante, inesorabile emarginazione e, dopo pochi anni, per l'incapacità di sopportarla, morì.

9. La naturalità dei diritti della personalità (nel senso che essi « per natura » appartengono ad ogni uomo per il solo fatto di essere nato) e il loro carattere di inviolabilità fa sì che essi possano essere sacrificati soltanto in casi di estrema gravità (come — ad esempio — quelli connessi alle esigenze della giustizia penale) e anche allora con particolare cautela e soprattutto nel rispetto del principio (di antichissima civiltà giuridica) che l'innocenza e, in linea più generale, la rettitudine si presumono, sicché la prova della colpevolezza e della disonestà deve esser data, sempre e per intero, da chi accusa.

Ricordiamo l'art. 27 (comma 2) della Costituzione « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva » (disposizione cui si correla l'art. 1147 del cod. civ., là ove sancisce che « la buona fede è presunta »).

È un principio che non vale solo nei rapporti con la Giustizia, ma nei rapporti con tutti, giornalisti compresi: liberissimi di accusare, ma tenuti a provare rigorosamente il fondamento delle loro accuse.

I nostri giornalisti rispettano questo principio fondamentale con lealtà? (il che in questo caso vuol dire con convinzione e con impegno nell'intento di assicurarne l'effettiva osservanza) o non piuttosto si limitano — se pur lo fanno — ad usare espressioni stereotipe, che fanno chiaramente comprendere al pubblico dei lettori che esse sono usate solo per rispetto formale del precetto costituzionale cui non aderiscono in coscienza, perché l'accusato, per il solo fatto di essere accusato, ai loro occhi è già « definitivamente condannato », sicché, se poi viene assolto, l'assoluzione è presentata quasi come uno scandalo?

10. Enfatizzare il valore essenziale dei diritti della personalità (tra i quali, quindi, v'è anche quello d'essere reputato onesto sino a prova contraria a carico di chi accusa) non vuol dire, ovviamente, sminuire il valore, anch'esso essenziale, della libertà di stampa in un Paese moderno:

significa soltanto — e lo ripeto ancora una volta — avvertire con chiarezza che la libertà di stampa deve rispettare dei limiti ben precisi quando è in conflitto con i diritti della personalità. Occorre, in altri termini, un temperamento tra i due valori mediante reciproche concessioni.

Questi limiti non sono stati « scoperti » (sia pure nel senso positivo della parola) dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ma sono stabiliti espressamente dalla legge: nell'ultimo comma dell'art. 21 della Co-

stituzione per quanto riguarda la « forma civile » — come ho già detto — e, nell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista, per quanto riguarda il dovere della verità, della lealtà e della buona fede.

Il citato art. 2, infatti, così si esprime:

« È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di critica limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre il dovere imposto dalla lealtà e dalla buona fede.

11. A questi limiti (forma civile, verità, lealtà, buona fede) la giurisprudenza ne ha aggiunto un quinto: l'*utilità sociale o l'interesse pubblico* (che dir si voglia) della notizia esposta, quando essa — beninteso — sia lesiva della reputazione o anche, soltanto, della riservatezza altrui. In tali casi, anche se il fatto esposto è vero, la sua pubblicazione è illecita in quanto —, in assenza di utilità sociale o di pubblico interesse —, sembrano meritevoli di tutela prioritaria i diritti della personalità, tra i quali anche la legge ormai ricomprende espressamente il c.d. *diritto del cittadino alla riservatezza* (vedi in tal senso l'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 131) il diritto, cioè, che non siano propalati fatti della vita intima, personale o familiare ancorché non lesivi dell'onore e della reputazione di una persona, che spetta solo all'interessato consentire che siano divulgati al pubblico.

Una componente essenziale del diritto alla riservatezza è il c.d. *diritto all'oblio* (che troppo spesso i giornalisti ignorano): il diritto, cioè, di pretendere che i fatti della propria vita ormai passati non vengano rivangati dalla stampa se non v'è un interesse pubblico o sociale a che tale riesumazione avvenga. Perché ricordare, ad esempio, che Tizio si macchiò tanti anni fa di un delitto, se egli ha scontato la pena e ora non è di alcuna utilità ricordare questo delitto in pubblico?

Si potrà obiettare che tutto ciò che riguarda l'uomo è per ciò stesso interessante e meritevole d'essere conosciuto. Verissimo: ma non altrettanto vero che debba essere conosciuto in riferimento ad una persona vivente (o di cui sopravvivano discendenti riconoscibili) specificamente nominata.

Del tutto lecito raccontare in un romanzo che il protagonista leggeva ogni mattina il giornale in bagno; illecito se riferito ad una determinata persona (foss'anche un uomo « pubblico » o « politico » che dir si voglia, pur riconoscendo che per le persone notorie e, in specie per i personaggi politici, la sfera della riservatezza si riduce al minimo del minimo, sia per una sorta del loro implicito consenso, sia per l'interesse pubblico a conoscerne la personalità « intus et in cute »).

12. La giurisprudenza —, se da un lato ha aggiunto una condizione (quella concernente l'utilità sociale della notizia) all'esercizio legittimo del diritto di stampa (legittimo — si badi — non nel senso di

« consentito in linea generale dalla legge ma, nel senso ben più pregnante e ristretto, di « consentito eccezionalmente dalla legge » quale « esimente » da un illecito altrimenti sussistente per violazione dei diritti della personalità), dall'altro lato ha favorito enormemente l'esercizio della libertà di stampa nel riconoscere che il giornalista può invocare, come esimente, anche la semplice « verità putativa » della notizia, cioè quella verità che, in buona fede, abbia ritenuto tale (pur non essendolo) sulla base degli elementi di conoscenza da lui posseduti, vagliati con cura proporzionale alla verosimiglianza e alla gravità della notizia, alla serietà delle fonti, all'urgenza di informare il pubblico nonché al tono, sicuro o dubbioso, usato nel diffondere la notizia.

Sul problema della verità non dico altro, perché sarà trattato specificamente in questo stesso convegno da Vincenzo Cuffaro e da Remo Danovi.

Mi limito a sottolineare che *l'obbligo della verità, corretto dalla putatività della medesima, si converte, a ben vedere, in obbligo di buona fede* (oltreché di diligenza professionale).

Sono la buona fede e la lealtà, quindi, i doveri fondamentali del giornalista e, al tempo stesso, i suoi « santi protettori ».

Voglio mettere in rilievo che, se la buona fede deve esser presa in considerazione a favore del giornalista al fine di far operare a suo favore la « verità putativa », la buona fede deve essere anche il criterio, congiunto a quello della lealtà, per verificare se, per caso, il giornalista non abbia voluto sottrarsi *consapevolmente* all'obbligo di provare la verità di quanto riferisce in violazione dei diritti della personalità, di provare, cioè, che esiste una causa di giustificazione (in altri termini l'esimente costituita, dell'esercizio, della libertà di stampa) che gli permette di violarli senza commettere né reato, né, più in generale, un illecito, neppure civilistico, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Per comprendere quanto sia grave il tentativo del giornalista di sottrarsi alla sua responsabilità, occorre riflettere che, se da un lato il giornalista è libero di diffondere notizie lesive dell'altrui reputazione o riservatezza, *l'offeso*, dall'altro lato, *deve poter reagire*: pretendendo la pubblicazione sul giornale di una smentita (esercitando, così, il suo « diritto di rettifica ») e/o rivolgendosi al giudice (civile o penale a sua scelta): e, in tale sede, dovrà il giornalista provare la verità (oggettiva o, quanto meno, *putativa* della notizia).

Tale essendo il sistema che concilia libertà e responsabilità, è evidente che il suo *fulcro sta tutto nella possibilità di stigmatizzare una notizia o un commento espressi dal giornalista sul proprio conto che siano lesivi della propria reputazione o riservatezza*. E ciò perché, senza questa precisazione, è chiaro che non si può smentire o provare alcunché.

Eppure è ben possibile — e la storia del giornalismo lo ha dimostrato — offendere una persona (addirittura « distruggerla » agli occhi del pubblico) pur senza riferire alcuna notizia o alcun commento

sul suo conto direttamente lesivi della sua reputazione o della sua riservatezza.

In tal caso l'offeso, pur avendo subito un danno devastatore, non ha qualcosa di preciso di cui chiamare il giornalista a rispondere e a darne eventualmente la prova, qualcosa che possa smentire o rettificare.

E, allora, tutto il sistema rimane squilibrato e inceppato: ovviamente a danno dell'offeso che non ha come difendersi.

Proprio per questo, una siffatta possibilità non deve essere consentita al giornalista, perché viola il suo dovere di lealtà, se è vero — come è vero — che è sleale « scagliare il sasso e nascondere la mano ».

13. Come può accadere tutto ciò?

Con innumerevoli espedienti. Ve ne elencherò alcuni — non di fantasia, ma tratti da casi giudiziari o dalla mia personale lettura dei giornali — e non per pedanteria, ma solo perché si rifletta bene sulla loro sofisticazione, pari alla loro pericolosità: perché ci si abitui a riconoscerli e a smascherarli.

A) Il primo di questi espedienti è quello che io chiamo *Il sottinteso sapiente*: consiste nell'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole — se non apertamente offensivo — nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce.

Uno dei più sottili e insidiosi sottintesi si realizza con il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro senso da quello che avrebbero senza virgolette, senso che, però, non si precisa.

Si pensi a espressioni come « la sua signora » o a « perdite di bilancio » chiuse tra virgolette per far capire che in realtà non si tratta di una signora, ma di una poco di buono e non si tratta di perdite, ma di soldi fatti sparire dagli amministratori. Il pubblico — che è malizioso — è pronto a percepire i significati peggiori, ma il giornalista potrebbe tentare di difendersi sostenendo trattarsi di illazioni del pubblico.

Nel « sottinteso sapiente » può farsi rientrare anche uno dei più feroci attacchi alla reputazione di una persona: il doppio senso, particolarmente facile se la persona che si vuol colpire ha la sfortuna di possedere un cognome che al doppio senso si presta.

B) Vi è poi il *rilievo malizioso*, reciproco opposto del sottinteso sapiente. Qui si mette espressamente in risalto un particolare, di per sé stesso vero ed innocuo, ma in modo tale (talvolta consistente semplicemente nel ripeterlo più e più volte) da far sì che il lettore finisca col dare a quel particolare un significato addirittura decisivo e che, comunque, va ben oltre quello che in sé e per sé vorrebbe dire.

Che cosa, ad esempio, si vuole in effetti far capire « tra le righe » al pubblico quando non si omette mai, contrariamente alla prassi, di indicare il nome di un certo presidente di collegio giudicante, naturalmente solo quando la sentenza riguarda una certa materia ed è favorevole agli imputati? Che egli collude con loro? o che, comunque li favorisce per un dissennato partito preso? O cos'altro? Che l'opinione degli altri componenti del collegio « pro nihil habetur »?

In realtà si vuole che il pubblico lo pensi, ma non si ha il coraggio di dirlo.

Si vuole a tutti i costi personalizzare ciò che personale non è, perché la personalizzazione (come insegnò il Manzoni) è un sistema per colpire più efficacemente.

Che dire poi, quando si vuol distruggere una persona, del fatto di scegliere, tra le tante sue foto, proprio quella — e sempre e solo quella — che la raffigura nel più sgradevole dei modi? È leale?

C) Ed è leale trasmettere al pubblico una sorta di messaggio « subliminale » negativo sul conto di una persona mediante semplici *accostamenti suggestionanti* di scritti e/o di immagini?

Si si tratta di scritti, questi accostamenti si realizzano maliziosamente mediante la semplice sequenza di proposizioni autonome (non legate, cioè, da alcun esplicito vincolo sintattico): in una di esse ci si limita a nominare una certa persona senza, però, nulla dire sul suo conto di offensivo; nelle altre si raccontano fatti infamanti concernenti altre persone o si riportano censure morali di carattere generale (Come ad es. la frase « Il furto è sempre da condannare »).

Il loro semplice accostamento fa sì che, nonostante la mancanza di correlazione sintattica, il lettore associ il nome della prima persona a quei fatti o a quelle censure.

Ecco — a mio parere — un esempio classico di accostamento suggestionante tratto da lettura dei giornali.

Su uno di essi, tempo fa, si riferiva che, sul volo Palermo-Roma di una certa ora, si incontrano spesso personaggi notoriamente mafiosi o loro protettori. In fondo all'articolo si aggiungeva poi, quasi per caso, che, su quel volo, era stato visto —, seduto nell'ultima poltrona, pallido e imbarazzato quasi non volesse farsi notare —, l'onorevole palermitano Fal dei Tali.

Innocuo, vero?! Che ne dite?

Come dovrà difendersi quell'onorevole? È costretto a incassare senza poter reagire. Ma, è giusto?

Ancora più suggestivo e pernicioso è l'accostamento di uno scritto ad una immagine o di due immagini tra loro.

Lessi, circa due anni fa, su un giornale di notizie imprenditoriali un trafiletto sull'*insider trading*. Accanto ad esso, in un riquadro, v'era la fotografia di un notissimo amministratore delegato di una grande società di servizi pubblici. Nel trafiletto non c'era una spiegazione chiara di quell'accostamento.

E allora perché fu fatto? Casualmente? O per indurre a pensare qualcosa, magari di indefinito, ma comunque di negativo, sul conto di quell'amministratore?

D) Altro espediente, sempre allo scopo di assestare il colpo e nascondere la mano, consiste nell'usare, al riguardo di una certa persona, un tono immotivatamente scandalizzato e sdegnato (specie nei titoli) e, comunque, un'artificiosa e sistematica drammatizzazione di notizie « neutre » perché insignificanti o di scarsissimo valore sintomatico. In tal modo si inducono i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare proprio dal tono usato, fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione.

Classici, a tal fine, sono l'uso del punto esclamativo — anche là ove di solito non viene messo — e/o la scelta di aggettivi quanto meno ambigui quando non trovano giustificazione nel contesto ma, comunque, sempre diretti a creare una sensazione negativa intorno ad una certa persona, come, ad esempio, « impressionante », « incredibile », « sorprendente », « strano », « non chiaro », « inquietante », « scabroso ».

Esempio: dire, di un indiziato di reato a sfondo sessuale, che aveva rapporti « scabrosi » con la figlia.

Cosa vuole il giornalista che il pubblico intenda? Che tra padre e figlia c'era incompatibilità di carattere, c'era gelosia, incomprensione ... o qualcos'altro, di ben più grave e infamante?

L'amico e collega Paolo Vercellone, per dare ai partecipanti ad un convegno proprio sulla libertà di stampa tenutosi nel 1985 a Saint Vincent, un'idea di tutti questi espedienti e, in particolare, di quello consistente nell'artificiosa drammatizzazione delle notizie, così si esprime:

« Che diremmo tutti noi se domani uscisse sulla stampa la seguente notizia che ci riguarda:

« A Saint Vincent un vertice di personaggi "eccellenti" decine di uomini del potere, convocati a porte chiuse, decidono sui limiti da porre alla libertà di stampa. »

È forse un caso che questa "strana" riunione, da cui potrebbe scaturire l'imbavagliamento della libera voce dei giornalisti, si tenga proprio nella città del chiacchieratissimo Casinò de la Vallè, dove è partito il blitz che ha messo in evidenza le trame della mafia nelle case da gioco? ».

Vercellone così concludeva:

« Forse molti di noi saremmo dispiaciuti per via delle virgolette, per il tono assurdamente allarmato e allarmante, per il collegamento dissennato tra una supposta banda mafiosa e la città di Saint Vincent, la direzione attuale del Casinò, noi stessi definiti "personaggi 'eccellenti'" (tra virgolette) qui riuniti.

E, se nella notizia si fosse fatto il nome di ciascuno di noi, credo proprio che la maggioranza di noi andrebbe dal giudice a chiedere riparazione per una violazione ingiustificata del proprio onore e della propria reputazione ».

E) Ma a questi espedienti, altri due almeno ne vanno aggiunti. Il primo è quello che potremmo chiamare *la mezza verità*, che si ha quando il giornalista, pur riferendo singoli fatti veri, tace, dolosamente o anche soltanto colposamente, altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi, da mutarne completamente il significato.

Torniamo all'esempio dell'insistenza sistematica nel riportare sulla stampa (contrariamente alla prassi) il nome del solo presidente del collegio giudicante.

Il giornalista sa bene che la sentenza (essendo di Cassazione), è stata emessa da un collegio di cinque persone; sa bene che il voto del presidente, in camera di consiglio, vale quanto quello di un qualsiasi altro magistrato componente il collegio, sa bene che in camera di consiglio le discussioni durano ore e che non c'è nessun vincolo di subordinazione tra coloro che vi partecipano e, quindi, nessun *metus reverentialis*; sa bene (o almeno dovrebbe sapere se fa il cronista o il commentatore giudiziario) che, se proprio si vuol cercare la paternità di una decisione collegiale, questa va attribuita in via presuntiva —, stante il segreto della camera di consiglio —, più al « relatore-estensore » della motivazione che al presidente, quanto meno perché è del primo e non del secondo la scelta e la « vis » delle argomentazioni addotte per sostenerla; sa bene che la massa del pubblico può ben ignorare tutto ciò e ritenere, data l'esistenza di giudici monocratici, che anche quel presidente sia un giudice monocratico (tanto più che « presidente », in magistratura, è, nella consuetudine, anche un appellativo onorifico riservato ai più anziani indipendentemente dalle funzioni).

Eppure, quel giornalista tace tutto questo e addirittura parla « tout court » della *decisione del presidente* Tal dei Tali e invita il pubblico espressamente a non dimenticare quel nome, come fosse quello di un nemico pubblico: il suo e solo il suo, secondo il ben noto sistema persecutorio della « personalizzazione ».

Così, sempre in relazione ad una sentenza di Cassazione (civile, non penale!) presentata dalla stampa con ostentato disprezzo per la Corte come eversiva e liberticida (quantunque — si badi — essa non facesse altro che convalidare, in diritto, la motivazione concordemente data e dal Tribunale e dalla Corte d'Appello), il giornalista non avrebbe dovuto dire che il pensiero della Cassazione si identificava perfettamente con quello dei giudici di merito?

O lo ha taciuto, slealmente, perché, altrimenti, non si sarebbe raggiunto l'effetto di dare una legnata alla Cassazione?

(Ma perché non la aboliamo, poi, questa benedetta Cassazione, dato che sembra così invisa a tanti « opinion makers »?).

Io vi chiedo: sinceramente (nel senso che non vuole essere una domanda retorica): lo ritenete corretto? o non costituisce una vera e propria « mezza verità » nel senso qui stigmatizzato?

Altra « mezza verità » sleale e purtroppo frequente consiste nel riportare del discorso o del comportamento di una persona soltanto uno o più brani, uno o più fotogrammi, trascurando tutti gli altri,

idonei a dare a quel brano, a quel fotogramma un senso ben diverso da quello che possono avere se artificiosamente isolati.

F) Da censurarsi mi sembrano, infine, le vere e proprie *insinuazioni*, anche se più o meno velate (la più tipica e velenosa delle quali è certamente quella secondo cui: « *non si può escludere che...* » riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.

In questa vita — sia ben chiaro — non si può mai escludere niente, ma questo non è un motivo per sospettare una persona di fronte al pubblico: altrimenti invertiamo barbaramente l'onere della prova.

14. Tutti questi espedienti —, ben stigmatizzati già da molto tempo nella giurisprudenza e nella dottrina e classificati il più delle volte come « *ingiurie trasversali o oblique* », — sono tanto più gravi e sleali quando sono usati tutti insieme per un lungo periodo contro una stessa persona in una di quelle c.d. « ben orchestrate compagne di stampa ».

Il bersagliato, in tal caso, non ha scampo: cosa volete che neghi, che rettifichi, quando il più delle volte manca un fatto, un giudizio preciso da contestare, sicché l'esercizio del diritto di rettifica aggiungerebbe beffa ai danni perché si presterebbe all'acido commento che « *scusatio non petita, accusatio manifesta* »?

E, anche quando la rettifica è possibile, il giornalista fa talvolta uso d'un'altra arma che dovrebbe essere proibita: il c.d. « *commento al vetriolo* »: non smentisce apertamente la versione dei fatti data dal rettificante, ma la inquadra in una prospettazione così dubbiosa e/o così ironica, da indurre il rettificante a pentirsi d'aver tentato di difendersi.

Anche se non lo si dice apertamente, si lascia intendere che il rettificante non ha dato la prova della sua versione, come se — e in ciò sta il sottinteso malizioso che il pubblico percepisce ingiustamente e quindi la slealtà — spettasse al rettificante provare la verità della sua difesa e non al giornalista provare la verità dell'accusa.

Oggi la stampa, la televisione, la radio hanno un potere immenso: e quanto accade in guerra (tornata incredibilmente di tragica attualità) mi sembra lo dimostri ampiamente.

La persona, di cui la stampa parla, si trova il più delle volte come un vecchio inerme di fronte a un gigante, giovane, agguerrito e aggressivo.

Il giornalista ne deve essere consapevole, non per rinunciare a manifestare il proprio pensiero e a dare la propria versione dei fatti, ma, al contrario, per farlo coraggiosamente e responsabilmente, in nome dei diritti e dei doveri della propria coscienza e, quindi, quando è in gioco la vita delle persone, il più possibilmente *ad armi pari, a viso aperto*.